

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 1 giugno 2023, n. 174
Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus (p.Iva 05457290723) - Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi CON PRESCRIZIONE per una Rsa non autosufficienti di cui al R.R.n.4/2019 con dotazione di 45 pl posti letto ai fini dell'autorizzazione denominata "OPERA PADRE KOLBE" ubicata in Molfetta (BA), in via Pierluigi da Palestrina, n.14.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*, stabilisce:

- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che: *"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale. 4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2. 5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. 6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli*

accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”;

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali le RSSA ex ART 66 del RR 4 del 2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede:

-all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:

“3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:

a) posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;

b) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio;

c) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali non sia decorso il termine biennale di validità ai sensi della ex L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;

d) i posti di RSA ex R.R. n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002 – Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa “Casa della Divina provvidenza”;

e) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio;

h) i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento”;

-all'art 12.1 (Disposizioni Transitorie), che:

“a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA ex R.R. 3/2005 e di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti letto di RSA non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1.”

-all'art. 12.3 (Norme transitorie per le rssa ex art. 66 r.r. 4/2007 e smi autorizzate al funzionamento e non

contrattualizzate con le aa.ss.lli) che,

“1. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza, si adeguano ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento:

- a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;*
- b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.*

In deroga al precedente punto b), le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

2. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 12.1, lett. a), e relativamente ai posti letto disponibili possono presentare istanza di accreditamento come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza.”

Con Determinazione Dirigenziale n. 277 del 12.07.2012 emessa dal Dirigente Settore Socio- educativo della Comune di Molfetta, la struttura denominata “Opera di Padre Kolbe”, sita in Molfetta (BA) in via Pierluigi da Palestrina, n.14, veniva autorizzata al funzionamento come residenza sociosanitaria assistenziale (ex. art.66 R.R. 4/2007) per una ricettività di 25 ospiti.

Con Determinazione n.17 del 14.01.2014 del Dirigente Settore Socio-educativo della Comune di Molfetta, la Struttura in oggetto veniva autorizzata al funzionamento per ulteriori 20 posti a seguito di ampliamento.

Con Determinazione Dirigenziale n.231 del 07.03.2014, la Regione Puglia aggiornava l'iscrizione al Registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio- assistenziali destinate agli anziani della R.S.A. denominata “Opera Padre Kolbe”, con sede in Molfetta alla via Pierluigi da Palestrina n.14, disposta con Atto Dirigenziale n.1020 del 24.09.2012, relativamente alla ricettività, sino a complessivi n.45 posti letto.

La Regione in data 30/01/2020 riceveva dal Comune di Molfetta le seguenti comunicazioni: a) Nota del Comune di Molfetta prot. n 6707 del 30/01/2020 acquisita al Protocollo al n. 1666 del 03/02/2020 senza alcun allegato avente ad oggetto “riferimento nota prot. 6286 del 28/01/2020 autorizzazione all'esercizio e accreditamento della struttura Opera Padre Kolbe sita in Via Pierluigi da Palestrina n. 14 a Molfetta” in cui il Comune comunica “vista la mole della documentazione allegata seguirà invio a mezzo raccomandata a/r.

Successivamente all'arrivo della predetta comunicazione e comunque oltre il termine previsto dalle DGR 2153 e 2154 per la presentazione delle istanze (ovvero oltre la data del 31/01/2020) perveniva l'istanza formulata secondo il modello di domanda allegato alla D.G.R. n. 2153 del 25/11/2019 ,unitamente alla documentazione richiamata nella nota 6707 del 30/01/2020, con cui il Legale Rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali-Metropolis con sede in Molfetta (BA) alla via Viale Pio XI, N.48/41-42 chiedeva congiuntamente, allo scrivente Servizio, il rilascio della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento per la RSA non autosufficienti denominata “OPERA PADRE KOLBE”, ubicata in Molfetta, alla via Pierluigi da Palestrina, n.14.

All'esito dell'istruttoria, con DGR 1006 del 30/06/2020 pubblicata sul BURP del 14/07/2020 ad oggetto “Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti

autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali” la Regione approvava le tabelle riportanti i posti letto/posti di RSA e di Centro diurno, per soggetti non autosufficienti e disabili, concedibili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, prevedendo che *“In riferimento ai posti letto/posti da confermare ai fini dell’autorizzazione all’esercizio, trattandosi di strutture già autorizzate al funzionamento secondo la previgente normativa (RR 4/2007) l’istruttoria ha confermato tutti i posti oggetto dei precedenti atti autorizzativi, purchè la struttura abbia presentato l’istanza entro i termini di scadenza previsti nelle due deliberazioni di approvazione degli atti ricognitivi (DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019), ovvero entro il termine 31/01/2020 per le strutture non contrattualizzate, entro il termine del 08/02/2020 per le strutture già contrattualizzate (RSSA e Centri diurni ex RR 4/2007) e/o già autorizzate ed accreditate (RSA e Centri diurni ex RR 3/2005)”*.

Nella predetta Delibera in merito alle comunicazioni pervenute dal Comune di Molfetta e su riportate e alle successive istanze con relativa documentazione trasmesse tardivamente sempre dal medesimo Comune e attinenti le strutture di cui è titolare il consorzio Metropolis si prevedeva l’assegnazione dei posti ai fini della sola conferma dell’autorizzazione all’esercizio. In merito ai posti accreditabili si stabiliva, per la RSSA Opera Padre Kolbe, la struttura non era ammessa all’assegnazione dei posti in accreditamento con la seguente motivazione *“non contrattualizzata - trasmessa in forma cartacea dal comune - fuori termine - ente incompetente in materia”*.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto *“Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali”* la Regione assegnava al Consorzio Metropolis 45 pl ai soli fini della conferma dell’autorizzazione.

Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che *“2. A seguito dell’approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All’esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento.”*

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto *“DGR n. 1006 del 30/06/2020 “Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali” – Modifica ed integrazioni”* la Regione confermava al Consorzio Metropolis l’assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

Tenuto conto dei posti in autorizzazione complessivamente riconosciuti alla struttura, nonché dell’istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento presentata ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e del numero di posti autorizzati come assegnati con le DGR 1006 e 1409 del 2020, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 mediante disposizione di incarico al Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Bari (Nota di incarico AOO 183_3956 del 09.03.2021) per n.45 posti letto di RSA mantenimento anziani di tipo A.

Con pec del 28.01.2023 acquisita al protocollo al AOO_183_2777 del 01.02.2023 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari inviava nota prot. n° 12506/2023 del 28.01.2023 con allegata la scheda delle operazioni di verifica, avente ad oggetto *“risposta a nota prot. n° AOO del 09/03/2021 n°0003956 della Regione Puglia- Dipartimento Promozione della Salute- Servizio Accreditementi, relativa ad incarico al DP di ASL Bari ai fini*

della verifica del possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.8 commi 3 e 5 della L.R. n.9 del 02/05/2017 e smi, di una RSA NON AUTOSUFFICIENTI denominata "Opera Padre Kolbe", ubicato in Via Pierluigi da Palestrina n.14 a Molfetta e gestito da Consorzio di Cooperative Sociali arl onlus METROPOLIS-PARERE DI COMPETENZA." comunicando che :

"A seguito di VS nota prot. n° AOO183 del 09/03/2021 n°0003956 con cui si invitava il Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI ad effettuare idonea verifica ispettiva finalizzata alla verifica dei requisiti generali minimi e specifici per l'autorizzazione all'esercizio previsti dai R.R. n.5/2019 e R.R. n.4/2019, rispettivamente per:

una RSA NON AUTOSUFFICIENTI denominata "Opera Padre Kolbe", sita nel Comune di Molfetta (BA) in Via Pierluigi da Palestrina n.14, gestita da Consorzio di Cooperative Sociali arl onlus Metropolis, con sede legale in Viale Pio XI n. 48/41-42 a Molfetta (BA), p.IVA. 05457290723.

In seguito agli accertamenti eseguiti in fase di sopralluogo, effettuato in data 31.10.2022, alla valutazione della documentazione e delle integrazioni documentali pervenute ed all'esito dell'ulteriore sopralluogo eseguito il 25/01/2023 si esprime: **PARERE FAVOREVOLE** per l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n.9 del 02/05/2017 e smi, verificata la sussistenza dei requisiti minimi e specifici di cui al Regolamento Regionale 21 Gennaio 2019, n.4 per RSA NON AUTOSUFFICIENTI denominata "Opera Padre Kolbe", sito nel Comune di Molfetta (BA) in Via Pierluigi da Palestrina n.14, per un numero di 45 p.l. RSA Mantenimento anziani."

Unitamente alla predetta nota, il Dipartimento di Prevenzione trasmetteva la seguente documentazione:

- a) Allegato A - Elenco nominativo degli operatori ai fini della verifica del possesso del titolo di studio e iscrizione al relativo Albo/Ordine (se prevista) e dalla tipologia di contratto stipulato.
- b) Allegato 2 "Scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio - RSA NON AUTOSUFFICIENTI"; Modulo A "Requisiti minimi e specifici organizzativi"; Modulo B - "Requisiti strutturali generali" e Modulo C "Requisiti tecnologici"; Modulo D- "Esito delle verifiche effettuate"

Dall'analisi istruttoria condotta sulla documentazione trasmessa è emersa inoltre la carenza della figura infermieristica destinata a ricoprire il turno notturno per il primo nucleo da 20 pl.

Il RR 4 del 2019 agli articoli art 5.3 e 7.3 stabilisce infatti:

"5.3 - Oltre allo standard di infermiere professionale riportato nella tabella, deve essere garantita la presenza di n. 1 unità infermieristica in possesso di attestato di BLS/D durante il turno notturno all'interno della struttura. A tal riguardo si rimanda a quanto esplicitato sul punto nel paragrafo 7.3.3";

"7.3 - L'infermiere professionale che garantisce il turno di notte vigila anche sui pazienti ospitati negli altri nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi eventualmente presenti nella struttura. Il costo dell'infermiere professionale che garantisce il turno di notte nella struttura sarà compreso nei costi generali da calcolarsi ai fini della determinazione della tariffa. Per le strutture costituite da più nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi, per i nuclei successivi al primo il costo relativo all'infermiere viene convertito in maggiori ore di prestazioni assistenziali da parte di OSS da erogarsi nel corso delle 24 ore. Resta ferma la facoltà per la struttura di garantire la presenza di n. 1 infermiere di notte per nucleo".

Pertanto le RSA, fermo restando la figura aggiuntiva di n. 1 infermiere di notte nella struttura possono optare per avere, quale figura aggiuntiva rispetto allo standard organizzativo riportato nelle tabelle dei requisiti organizzativi, in riferimento ad ogni nucleo da n. 20 pl ulteriore rispetto al primo, in alternativa o n. 1 infermiere (38 ore sett) o n. 1,1 OSS (42 ore sett).

Quanto alla struttura di che trattasi la stessa dovrà, pertanto, integrare l'organico con un infermiere per il primo nucleo da 20 pl posto che dall'elenco del personale trasmesso risultano presenti in organico 3 figure di Oss aggiuntive.

Per tutto quanto sopra riportato

Considerato che, con circolare n. AOO 183 9207 del 18/07/2022 la Regione al punto 6 dettava "Precisazioni in merito al rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento e all'inserimento nell'atto delle "prescrizioni di obbligo" stabilendo che "Come noto, le verifiche ispettive disposte dalla Regione ai fini del rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale e della conferma della sottostante autorizzazione all'esercizio devono concludersi con parere pieni e incondizionati, tenuto conto, peraltro che le strutture di cui si tratta sono per la maggior parte già operative.

Tanto precisato, si invitano i Dipartimenti di Prevenzione ad emettere pareri o positivi o negativi a seconda del possesso o meno da parte della struttura verificata dei requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019. Quanto alla possibilità di inserire le cd. "prescrizioni di obblighi" nel parere e conseguentemente nell'atto finale si precisa che la possibilità di inserire le c.d. clausole impositive di obblighi è riconosciuta nell'attività amministrativa solo se "queste non siano ex se incompatibili con la natura dell'atto e non alterino la tipicità del provvedimento stesso". Va da sé che la Regione potrà emettere un provvedimento condizionato, subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento degli obblighi ivi previsti solo qualora la prescrizione attenga a profili "marginali". A titolo esemplificativo:

1. non saranno emessi provvedimenti di recepimento di pareri contenenti numerose clausole di prescrizione incentrate sull'assenza dei requisiti organizzativi;
2. la Regione ammetterà l'inserimento di una misura prescrittiva nell'ipotesi di mera carenza dello standard organizzativo (intendendosi per tale il lieve scostamento per alcune figure professionali dallo standard Regolamentare).

In ogni caso, nell'ipotesi sub 2 l'atto sarà emesso subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento della prescrizione e con le seguenti clausole aggiuntive:

"di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl (...) della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia;
di disporre che la Asl di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra (in capo alla struttura per la quale viene rilasciato l'accREDITAMENTO istituzionale)".

considerato, altresì, che:

- l'art. 1, comma 536, della L. n. 145/2018, come modificato dall'art. 30, comma 1 della L. 23 dicembre 2021, n. 238, prevede inter alia che "Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico.";
- la L. n. 238/2021 ha abrogato l'obbligo di iscrizione del Responsabile Sanitario di struttura sanitaria privata all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale ha sede la struttura de qua;
- pertanto, il dott. Delcuratolo Vincenzo, in qualità di Responsabile Sanitario della struttura de qua non è obbligato ad iscriversi all'Albo di Bari territorialmente competente in relazione al luogo in cui ha sede la struttura, ma ha l'obbligo di comunicare al predetto ordine il proprio incarico ai fini della soggezione al relativo potere disciplinare in relazione alle funzioni connesse all'incarico medesimo

Posto quanto sopra, si propone di

- rilasciare, **la conferma dell'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a

Titolare: Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus (PIVA 05457290723)

Legale rappresentante: LUIGI PAPARELLA

Attività: R.S.A. non autosufficienti RR 4 del 2019

Sede legale: Viale Pio XI n.48/41-42

Sede operativa: Via Pierluigi da Palestrina n.14

Denominazione: "Opera Padre Kolbe"

N. posti autorizzati: 45 posti letto di R.S.A. di mantenimento di tipo A

Responsabile sanitario, dott. DELCURATOLO VINCENZO laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna in data 19/06/1982 e specializzato Criminologia Clinica Indirizzo Medico Psicologico E Psichiatrico Forense conseguita in data 31/07/1989 iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi della Provincia Barletta-Andria-Trani (Ordine della Provincia di Barletta-Andria-Trani) al n.0000000591.

Con la PRESCRIZIONE:

per il legale rappresentante della Società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus, entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto e dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari, a pena di inefficacia del medesimo, adegui lo standard organizzativo a quello previsto dal RR 4 del 2019 assumendo quale figura aggiuntiva rispetto allo standard organizzativo riportato nelle tabelle dei requisiti organizzativi: n. 1 infermieri di notte per il primo nucleo da 20 pl

e con la precisazione che il legale rappresentante della Società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus) entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto trasmetta la comunicazione da parte del Responsabile Sanitario resa ai sensi l'art. 1, comma 536, della L. n. 145/2018, nonché la dichiarazione del legale rappresentante della società in merito all' "assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento"

- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari della verifica dell'adempimento della prescrizione di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione, entro i successivi 30 giorni, alla Regione Puglia che in caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

e con l'ulteriori precisazioni che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti"*

o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;

- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L. R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

- rilasciare, **la conferma dell'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a

Titolare: Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus (PIVA 05457290723)

Legale rappresentante: LUIGI PAPARELLA

Attività: R.S.A. non autosufficienti RR 4 del 2019

Sede legale: Viale Pio XI n.48/41-42

Sede operativa: Via Pierluigi da Palestrina n.14

Denominazione: "Opera Padre Kolbe"

N. posti autorizzati: 45 posti letto di R.S.A. di mantenimento di tipo A

Responsabile sanitario, dott. DELCURATOLO VINCENZO laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna in data 19/06/1982 e specializzato Criminologia Clinica Indirizzo Medico Psicologico E Psichiatrico Forense conseguita in data 31/07/1989 iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi della Provincia Barletta-Andria-Trani (Ordine della Provincia di Barletta-Andria-Trani) al n.0000000591.

Con la PRESCRIZIONE:

per il legale rappresentante della Società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus, entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto e dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari, a pena di inefficacia del medesimo, adegui lo standard organizzativo a quello previsto dal RR 4 del 2019 assumendo quale figura aggiuntiva rispetto allo standard organizzativo riportato nelle tabelle dei requisiti organizzativi: n. 1 infermieri di notte per il primo nucleo da 20 pl

e con la precisazione che il legale rappresentante della Società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus) entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto trasmetta la comunicazione da parte del Responsabile Sanitario resa ai sensi l'art. 1, comma 536, della L. n. 145/2018, nonché la dichiarazione del legale rappresentante della società in merito all' "assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento"

- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari della verifica dell'adempimento della prescrizione di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione, entro i successivi 30 giorni, alla Regione Puglia che in caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

e con l'ulteriori precisazioni che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: "*La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario*".
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "*(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale*

prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.";

- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;

Di notificare il presente provvedimento:

- ✓ Al legale rappresentante del Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus; (metropolis.consorzio@pec.it)
- ✓ Al Direttore generale della ASL BARI; (direzione.generale@asl.bari.it)
- ✓ Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL BARI; (servsocio-sanitari.aslbari@pec.rupar.puglia.it)
- ✓ Al Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI (sispnord.aslbari@pec.rupar.puglia.it)
- ✓ Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a) Sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ovedisponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ovedisponibile* l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n.12 fasciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il funzionario Istruttore
(Francesca Vantaggiato)

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza
Alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)